



UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' UNITRE

**UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
SEDE DELL'ALTO ORVIETANO**

Associazione di Promozione Sociale

Piazzale della Stazione 5/7 - 05015 FABRO (TR)

C.F. 90014250550

STATUTO

Approvato nell'Assemblea del 29.11.2022

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

- 1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, l'Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - Sede locale dell'UNITRE DELL'ALTO ORVIETANO, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – APS - UNITRE – Università delle Tre Età – Rete Associativa
- 2) L'Associazione locale, assume la denominazione di "UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – APS - SEDE DELL'ALTO ORVIETANO", con sede in FABRO – Piazzale della Stazione n. 5/7
- 3) L'Associazione ha durata illimitata e può variare la propria sede attraverso delibera del Consiglio Direttivo

Art. 2 – Riconoscimento

- 1) La Sede locale, avendo ottenuto in data 18.02.2010 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

- 1) La Sede locale persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art, 21 del D.Lgs 117/2017) e più precisamente quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale:
 - educare;
 - formare;
 - informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzii "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;

- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- 2) L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di cui ai punti f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - a) Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - 3) L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.
 - 4) L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
 - 5) L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete ed i propri recapiti e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L'ammissione viene annotata nei libri degli associati.
L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere comunicata al richiedente e motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
- 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati - diritti e doveri

- 1) Sono Associati:
 - a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmandone l'atto costitutivo;
 - b) Gli Associati docenti, che chiedano l'iscrizione all'Associazione
 - d) Gli Associati Allievi che si associano per partecipare ai corsi, alle uscite didattiche ed alle attività formative;
 - d) Tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività
- 2) Gli Associati, di qualsiasi natura, partecipano alla vita sociale soltanto se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.
 - a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
 - b) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati
- 3) Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni
La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima della ratifica di espulsione l'associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli e, entro trenta giorni, può presentare le proprie difese.
- 4) Avverso qualunque sanzione disciplinare può anche essere presentato ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assemblea Generale convocata nella prima seduta utile

Art. 6 – Organi della Sede Locale

1. Sono Organi della Sede locale:
 - a. L'Assemblea Generale degli Associati;
 - b. Il Presidente;
 - c. Il Consiglio Direttivo;
 - d. L'organo di controllo (Qualora ritenuto necessario dall'Organo di Amministrazione o si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.);
 - e. La Consulta dei Soci Fondatori e Onorari.
2. La Consulta dei soci Fondatori e Onorari è un organo consultivo della cui consulenza e collaborazione può avvalersi il Presidente e/o il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
- 2) I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
- 3) I volontari possono anche essere associati.
- 4) I volontari possono anche essere docenti
- 5) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo (laddove presente). Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
- 4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.
- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento.
Delibera a maggioranza dei votanti
- 7) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) approva le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.
 - b) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
 - c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.
 - d) approva il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo
 - e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.
 - f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
 - g) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - h) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
 - i) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- 8) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto ed in seconda convocazione della maggioranza, metà più uno, degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.
- 9) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) modifiche statutarie
 - b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 20.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il/i Vice Presidente/i
 - c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
 - d) Il Segretario;
 - e) Il Tesoriere;
 - f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.

2) Al Consiglio Direttivo compete:

- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore dei corsi ed eventuale vice;
- b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- c) curare la formazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
- f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione
- g) approvare i Regolamenti previsti;
- h) stabilire le modalità ed i limiti dei rimborsi spese da corrispondere ai volontari
- i) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- j) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.

3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi anche della collaborazione volontaria dei Docenti.
- 2) I Docenti che espletano la loro attività in regime di volontariato sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere e/o il Segretario possono essere delegati dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo (qualora esistente)

- 1) L'organo di controllo è facoltativo come da prescrizioni degli artt. 30 3 31 del D.Lgs 117/2017
- 2) L'organo di controllo, qualora esistente, viene nominato dall'Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.
Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il bilancio consuntivo.
- 3) I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 16 – Bilancio consuntivo

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo.
- 2) E' fatto obbligo di redigere il bilancio consuntivo (nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non si superi il limite di € 220.000,00 di ricavi – art. 13 D.Lgs. 117/2017), sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi (Art. 8 del D.Lgs 117/2017) anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 17 – Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dalle quote sociali;

- b. da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- c. dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17.
- d. da rimborsi per convenzioni
- e. dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- f. da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati;
 - b) registro dei Volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libri verbali Consiglio Direttivo;
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 20 – Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
- 3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art 21 Adesioni ad altri Enti

- 1) L'associazione può aderire ad enti, federazioni o organizzazioni a carattere nazionale o regionale nel rispetto delle finalità statutarie, mantenendo la propria autonomia e identità.
- 2) Potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per perseguire i propri scopi statuari e/o offrire agli associati facilitazioni e opportunità di elevazione dei livelli di qualità della vita.

Art. 22 Norme finali e transitorie

- 1) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.
- 2) Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.